CONVENZIONE MULTILATERALE ISTITUTIVA DELLA CORTE INTERNAZIONALE PER L’AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

C.I.A.P. – CORTE INTERNAZIONALE PER L’AUTODETERMINAZIONE DEI POPOLI

Comitato preparatorio della Convenzione multilaterale istitutiva

PARTE IX – FIRMA, ADESIONE E DISPOSIZIONI FINALI

Articoli 76–91

La presente Parte disciplina le modalità attraverso le quali la Convenzione acquista efficacia sul piano internazionale, le condizioni di partecipazione dei soggetti legittimati, il perfezionamento del consenso convenzionale, la costituzione del rapporto giuridico tra le Parti e le procedure di revisione, interpretazione, registrazione e cessazione della partecipazione.

La disciplina è formulata in coerenza con i principi della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969, con particolare riferimento al consenso a essere vincolati, alla buona fede, al rispetto degli obblighi convenzionali e alla registrazione dei trattati internazionali.

Articolo 76 – Firma della Convenzione

1. La presente Convenzione è aperta alla firma degli Stati e degli altri soggetti internazionali la cui partecipazione sia ammessa secondo le disposizioni della Convenzione e le norme applicabili del diritto internazionale.

2. La firma costituisce manifestazione formale dell'intenzione del soggetto firmatario di partecipare al processo convenzionale, senza comportare, salvo espressa previsione, l'immediata assunzione di tutti gli obblighi derivanti dalla Convenzione.

3. La firma è apposta dai rappresentanti debitamente autorizzati, muniti dei necessari pieni poteri o legittimati secondo le norme internazionali applicabili.

4. La Convenzione è sottoposta a firma presso la sede del depositario oppure in altro luogo stabilito dal Comitato preparatorio e successivamente confermato dagli Stati negoziatori.

5. Il depositario tiene un Registro ufficiale delle firme, nel quale sono indicati:

a) il soggetto firmatario;

b) la data e il luogo della firma;

c) il nominativo e la qualità del rappresentante;

d) gli eventuali pieni poteri presentati;

e) le dichiarazioni formulate al momento della firma.

6. Il depositario trasmette tempestivamente comunicazione delle firme agli altri soggetti partecipanti al processo convenzionale.

Articolo 77 – Ratifica, accettazione e approvazione

1. La presente Convenzione è soggetta a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei soggetti firmatari, secondo le rispettive procedure costituzionali, legislative e istituzionali.

2. Il consenso a essere vincolati è espresso mediante il deposito di uno strumento formale di ratifica, accettazione o approvazione presso il depositario.

3. Ciascuno strumento deve contenere:

a) l'identificazione del soggetto che esprime il consenso;

b) la dichiarazione inequivocabile della volontà di essere vincolato dalla Convenzione;

c) l'indicazione dell'autorità competente che ha autorizzato la ratifica, l'accettazione o l'approvazione;

d) la data di adozione dell'atto interno di autorizzazione, ove applicabile;

e) la sottoscrizione del rappresentante autorizzato.

4. Il depositario verifica la regolarità formale degli strumenti ricevuti e comunica agli interessati l'avvenuto deposito.

5. La verifica del depositario ha natura amministrativa e documentale e non costituisce valutazione politica o giurisdizionale della legittimità costituzionale interna dell'atto di ratifica.

6. La data di deposito determina gli effetti temporali del consenso secondo le disposizioni sull'entrata in vigore della presente Convenzione.

Articolo 78 – Adesione di nuovi soggetti

1. Dopo l'apertura alla firma, la presente Convenzione rimane aperta all'adesione dei soggetti legittimati a parteciparvi secondo il diritto internazionale e le disposizioni della presente Parte.

2. L'adesione è effettuata mediante deposito di uno strumento formale presso il depositario.

3. Possono essere ammessi, secondo le condizioni stabilite dalla Convenzione:

a) Stati sovrani;

b) soggetti internazionali dotati di capacità convenzionale riconosciuta o ammessa dalle Parti;

c) organizzazioni internazionali, nei limiti delle rispettive competenze e dei relativi strumenti costitutivi;

d) altri soggetti legittimati, qualora la loro partecipazione sia espressamente prevista da un protocollo o da una disposizione convenzionale.

4. La partecipazione di popoli, movimenti di autodeterminazione, organizzazioni rappresentative o entità non statali non comporta automaticamente il riconoscimento della loro statualità, della loro soggettività internazionale generale o della titolarità di poteri convenzionali ulteriori rispetto a quelli espressamente riconosciuti.

5. Le condizioni di partecipazione degli eventuali soggetti non statali sono disciplinate da un apposito Protocollo sullo status convenzionale dei popoli e delle entità partecipanti.

6. L'adesione produce effetti dalla data stabilita dall'articolo 79, salvo diversa disposizione della presente Convenzione.

Articolo 79 – Entrata in vigore della Convenzione

1. La presente Convenzione entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla data di deposito del decimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

2. Qualora la Convenzione sia stata sottoscritta da meno di dieci soggetti legittimati, i soggetti negoziatori possono stabilire, mediante disposizione espressa inserita nell'atto finale, una diversa soglia minima di partecipazione.

3. Per ciascun soggetto che depositi il proprio strumento dopo il raggiungimento della soglia prevista al paragrafo 1, la Convenzione entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del relativo deposito, salvo diversa disposizione espressa.

4. L'entrata in vigore determina la costituzione dell'obbligo convenzionale esclusivamente per i soggetti che abbiano validamente espresso il proprio consenso a essere vincolati.

5. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata come attribuzione automatica di competenza giurisdizionale nei confronti di soggetti che non abbiano accettato tale competenza secondo le modalità previste dalla Parte IV e dalle disposizioni applicabili.

6. Il depositario comunica ufficialmente la data di entrata in vigore a tutti i soggetti firmatari, ratificanti e aderenti.

Articolo 80 – Accettazione della competenza giurisdizionale della Corte

1. La competenza giurisdizionale della Corte è fondata sul consenso espresso dei soggetti legittimati, secondo le condizioni stabilite dalla presente Convenzione.

2. Ciascuno Stato Parte può riconoscere la competenza della Corte mediante una dichiarazione depositata presso il depositario, con la quale accetta che la Corte eserciti la propria giurisdizione nelle controversie rientranti nelle categorie previste dalla Convenzione.

3. La dichiarazione può essere formulata:

a) contestualmente al deposito dello strumento di ratifica;

b) successivamente all'entrata in vigore della Convenzione per il soggetto interessato;

c) mediante apposito atto di accettazione;

d) attraverso un accordo speciale concluso tra le Parti interessate.

4. La dichiarazione può essere generale oppure limitata a determinate categorie di controversie, materie, periodi temporali o condizioni di competenza, nei limiti consentiti dalla Convenzione.

5. La dichiarazione deve specificare:

a) l'ambito materiale della competenza accettata;

b) gli eventuali limiti temporali;

c) le condizioni di reciprocità, ove previste;

d) le eventuali riserve ammesse;

e) la durata e le modalità di cessazione dell'accettazione.

6. La Corte può esercitare la propria competenza esclusivamente nei limiti del consenso validamente espresso e delle condizioni stabilite dalla Convenzione.

7. L'accettazione della competenza giurisdizionale non può essere presunta dalla partecipazione a iniziative scientifiche, istituzionali, diplomatiche, formative o documentali promosse dalla C.I.A.P. nella sua configurazione antecedente all'operatività convenzionale.

8. La competenza della Corte nei confronti di organizzazioni internazionali o di altri soggetti non statali è disciplinata dalle disposizioni specifiche della Convenzione e dagli eventuali protocolli applicabili.

Articolo 81 – Dichiarazioni interpretative e riserve

1. Ciascun soggetto può formulare dichiarazioni interpretative concernenti il significato o la portata delle disposizioni della presente Convenzione, purché tali dichiarazioni non siano incompatibili con il suo oggetto e scopo.

2. Le riserve sono ammesse esclusivamente nei limiti consentiti dal diritto internazionale generale e dalla presente Convenzione.

3. Non sono ammesse riserve che:

a) compromettano l'oggetto e lo scopo fondamentale della Convenzione;

b) pregiudichino l'indipendenza e l'imparzialità della Corte;

c) escludano arbitrariamente le garanzie fondamentali del giusto processo;

d) svuotino di contenuto le disposizioni essenziali relative alla tutela dell'autodeterminazione dei popoli;

e) consentano interferenze politiche o economiche nell'attività giurisdizionale;

f) compromettano l'integrità del sistema convenzionale.

4. Le riserve devono essere formulate per iscritto e depositate presso il depositario.

5. Il depositario comunica le riserve e le dichiarazioni interpretative a tutti i soggetti partecipanti alla Convenzione.

6. Ciascun soggetto interessato può formulare obiezioni entro dodici mesi dalla ricezione della comunicazione della riserva, salvo diverso termine stabilito dalla Convenzione.

7. Gli effetti delle riserve, delle obiezioni e delle relative accettazioni sono determinati secondo le norme applicabili del diritto internazionale dei trattati.

8. Una riserva incompatibile con la presente Convenzione non può produrre effetti in deroga alle disposizioni imperative del diritto internazionale generale.

Articolo 82 – Emendamenti alla Convenzione

1. Ogni Parte può proporre emendamenti alla presente Convenzione mediante comunicazione scritta al depositario.

2. Le proposte sono trasmesse a tutte le Parti, le quali possono presentare osservazioni e formulare proposte alternative entro il termine stabilito dal regolamento della Conferenza degli Stati Parti.

3. Gli emendamenti sono esaminati in sede di Conferenza degli Stati Parti, convocata secondo le modalità previste dallo Statuto e dal regolamento interno.

4. Gli emendamenti sono adottati preferibilmente per consenso. In mancanza di consenso, possono essere adottati con la maggioranza dei due terzi delle Parti presenti e votanti, purché tale procedura sia stata previamente accettata dalle Parti e sia garantita un'adeguata partecipazione al processo decisionale.

5. Salvo diversa disposizione espressa, gli emendamenti entrano in vigore per le Parti che li abbiano accettati il trentesimo giorno successivo al deposito del decimo strumento di accettazione, oppure secondo una diversa soglia stabilita dall'atto di adozione.

6. Per ciascuna Parte che accetti successivamente un emendamento già entrato in vigore, questo acquista efficacia il trentesimo giorno successivo al deposito del relativo strumento.

7. Gli emendamenti non possono essere interpretati come automaticamente vincolanti per le Parti che non li abbiano accettati.

8. Nessun emendamento può pregiudicare la continuità dei procedimenti già instaurati, salvo diversa disposizione espressa compatibile con le garanzie processuali e con il principio di certezza del diritto.

Articolo 83 – Revisione generale della Convenzione

1. Trascorsi cinque anni dalla sua entrata in vigore, ciascuna Parte può richiedere la convocazione di una Conferenza di revisione generale della Convenzione.

2. La richiesta è trasmessa al depositario, che ne informa tutte le Parti.

3. La Conferenza di revisione ha il compito di valutare:

a) l'efficacia complessiva del sistema convenzionale;

b) l'indipendenza istituzionale e giurisdizionale della Corte;

c) l'accessibilità della giustizia internazionale per i popoli;

d) l'effettività delle garanzie procedurali;

e) l'adeguatezza delle disposizioni sulla competenza e sulla giurisdizione;

f) l'evoluzione del diritto internazionale dell'autodeterminazione;

g) l'eventuale necessità di aggiornamenti normativi e istituzionali;

h) la sostenibilità amministrativa e finanziaria della Corte.

4. La Conferenza può proporre modifiche alla Convenzione e ai relativi protocolli, nel rispetto delle procedure di cui all'articolo 82.

5. La revisione generale non determina automaticamente la sospensione della Convenzione né l'interruzione delle attività della Corte.

6. Le conclusioni della Conferenza sono raccolte in un rapporto ufficiale trasmesso a tutte le Parti e reso pubblico.

Articolo 84 – Protocolli aggiuntivi e strumenti complementari

1. Le Parti possono adottare protocolli aggiuntivi destinati a integrare, sviluppare o disciplinare specifici aspetti della presente Convenzione.

2. I protocolli possono riguardare, in particolare:

a) lo status convenzionale dei popoli e delle entità partecipanti;

b) le modalità di accesso alla Corte;

c) la protezione dei popoli sottoposti a occupazione, dominazione o amministrazione straniera;

d) le procedure di accertamento delle violazioni del diritto all'autodeterminazione;

e) la tutela delle risorse naturali e del principio di sovranità permanente dei popoli sulle proprie ricchezze e risorse;

f) la cooperazione con le Nazioni Unite e con le organizzazioni internazionali;

g) le procedure di esecuzione e attuazione delle decisioni;

h) la protezione delle vittime, dei testimoni e dei rappresentanti dei popoli;

i) la giustizia digitale e la gestione documentale internazionale;

j) la disciplina delle misure provvisorie e delle procedure urgenti.

3. Ciascun protocollo è adottato mediante procedura negoziale autonoma e sottoposto a firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

4. Salvo diversa disposizione, un protocollo vincola esclusivamente i soggetti che abbiano espresso il proprio consenso a esserne vincolati.

5. I protocolli costituiscono parte integrante del sistema convenzionale per le Parti che vi partecipano.

6. In caso di contrasto tra la presente Convenzione e un protocollo, prevalgono le disposizioni della Convenzione, salvo che il protocollo contenga una deroga espressa, validamente accettata dalle Parti interessate e compatibile con il diritto internazionale applicabile.

Articolo 85 – Sospensione dell'applicazione della Convenzione

1. La sospensione totale o parziale dell'applicazione della presente Convenzione può avvenire esclusivamente nei casi e secondo le condizioni previste dal diritto internazionale e dalle disposizioni della presente Convenzione.

2. La sospensione può essere determinata:

a) mediante accordo tra le Parti interessate;

b) in presenza di una violazione sostanziale della Convenzione, nei limiti consentiti dal diritto internazionale;

c) in conseguenza di un'impossibilità temporanea di esecuzione, nei casi riconosciuti dal diritto internazionale;

d) negli altri casi espressamente previsti dalla Convenzione.

3. La sospensione non può essere utilizzata come strumento di pressione politica, economica o diplomatica volto a condizionare l'indipendenza della Corte.

4. Nessuna sospensione può derogare agli obblighi derivanti dalle norme imperative del diritto internazionale generale.

5. La sospensione non pregiudica automaticamente:

a) i procedimenti già definiti;

b) gli obblighi di riservatezza;

c) la protezione delle vittime e dei testimoni;

d) la conservazione degli archivi;

e) gli obblighi di cooperazione già perfezionati, salvo diversa disposizione legittima.

6. La Parte che intenda invocare la sospensione deve notificare formalmente le proprie ragioni alle altre Parti e al depositario, indicando la portata e la durata prevista della misura.

Articolo 86 – Recesso dalla Convenzione

1. Ciascuna Parte può recedere dalla presente Convenzione mediante notificazione scritta al depositario.

2. Il recesso produce effetto dodici mesi dopo la data di ricezione della notificazione, salvo che sia indicato un termine successivo.

3. Il recesso non libera la Parte dagli obblighi giuridici sorti durante il periodo in cui la Convenzione era applicabile nei suoi confronti.

4. Il recesso non pregiudica:

a) la responsabilità internazionale eventualmente maturata;

b) gli obblighi di riparazione già sorti;

c) gli effetti delle decisioni definitive adottate nei procedimenti validamente instaurati;

d) gli obblighi di riservatezza e protezione delle informazioni;

e) gli obblighi derivanti da altre norme e fonti del diritto internazionale.

5. La cessazione della partecipazione alla Convenzione non comporta automaticamente l'estinzione delle obbligazioni derivanti da una distinta dichiarazione di accettazione della competenza giurisdizionale, quando quest'ultima sia disciplinata da uno strumento autonomo che continui a produrre effetti.

6. Il recesso non può essere utilizzato per sottrarsi retroattivamente a obblighi convenzionali già perfezionati.

7. La notificazione di recesso è comunicata dal depositario a tutte le altre Parti.

Articolo 87 – Risoluzione delle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione della Convenzione

1. Ogni controversia tra le Parti concernente l'interpretazione, l'applicazione o l'esecuzione della presente Convenzione deve essere affrontata preliminarmente attraverso strumenti pacifici di composizione.

2. Le Parti interessate perseguono una soluzione mediante:

a) negoziato diretto;

b) consultazioni diplomatiche;

c) buoni uffici;

d) mediazione;

e) conciliazione;

f) altri strumenti pacifici concordati.

3. Qualora la controversia non sia risolta entro sei mesi dall'avvio delle consultazioni, le Parti possono sottoporla a un procedimento arbitrale, a un meccanismo di conciliazione o ad altro organo internazionale previamente concordato.

4. La controversia può essere sottoposta alla Corte soltanto qualora sussista una valida base di competenza ai sensi della presente Convenzione e dell'accettazione giurisdizionale delle Parti interessate.

5. La partecipazione alla presente Convenzione non costituisce, di per sé, accettazione automatica della competenza della Corte per tutte le controversie relative alla Convenzione stessa.

6. La procedura di cui al presente articolo non pregiudica il ricorso agli strumenti di soluzione pacifica delle controversie previsti dalla Carta delle Nazioni Unite.

7. Le Parti si impegnano ad agire secondo buona fede, cooperazione internazionale e rispetto degli obblighi convenzionali.

Articolo 88 – Deposito, registrazione e notificazioni internazionali

1. Il Segretario generale delle Nazioni Unite è designato quale depositario della presente Convenzione, subordinatamente alla sua accettazione e alle procedure previste dalle Nazioni Unite.

2. Qualora il Segretario generale delle Nazioni Unite non assuma la funzione di depositario, tale funzione è esercitata da un soggetto designato nell'Atto finale della Conferenza diplomatica di adozione.

3. Il depositario esercita le proprie funzioni con imparzialità, indipendenza amministrativa e rispetto delle disposizioni della presente Convenzione.

4. Al depositario competono:

a) la custodia degli originali della Convenzione e dei relativi protocolli;

b) la ricezione degli strumenti di firma, ratifica, accettazione, approvazione e adesione;

c) la ricezione delle dichiarazioni di accettazione della competenza giurisdizionale;

d) la registrazione delle riserve e delle dichiarazioni interpretative;

e) la ricezione delle notificazioni di emendamento, sospensione e recesso;

f) la comunicazione degli atti depositati a tutte le Parti;

g) la certificazione delle copie conformi;

h) la pubblicazione delle informazioni relative allo stato delle partecipazioni.

5. La presente Convenzione, dopo la sua entrata in vigore, è trasmessa al Segretariato delle Nazioni Unite ai fini della registrazione e pubblicazione ai sensi dell'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

6. La registrazione presso le Nazioni Unite non costituisce riconoscimento politico o giuridico di soggetti partecipanti, né conferisce automaticamente personalità internazionale o competenza giurisdizionale alla Corte.

7. Il depositario comunica tempestivamente alle Parti:

a) ogni firma;

b) ogni deposito di strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione;

c) ogni dichiarazione o riserva;

d) ogni emendamento;

e) ogni protocollo aggiuntivo;

f) ogni notificazione di sospensione o recesso;

g) la data di entrata in vigore della Convenzione e dei relativi protocolli.

8. Le comunicazioni ufficiali sono effettuate attraverso canali diplomatici o istituzionali idonei a garantirne l'autenticità, la tracciabilità e la certezza della ricezione.

Articolo 89 – Testi autentici e interpretazione linguistica

1. La presente Convenzione è redatta nelle lingue italiana, inglese, francese, spagnola, araba, cinese e russa.

2. Tutti i testi sono ugualmente autentici, salvo diversa disposizione espressamente concordata nell'Atto finale.

3. Le traduzioni ufficiali in altre lingue possono essere predisposte per favorire la partecipazione dei popoli e l'accessibilità universale alla giustizia internazionale.

4. In caso di divergenza interpretativa tra i testi autentici, le disposizioni sono interpretate secondo le regole del diritto internazionale dei trattati, tenendo conto:

a) del significato ordinario dei termini;

b) del contesto complessivo;

c) dell'oggetto e dello scopo della Convenzione;

d) del principio di buona fede;

e) della coerenza sistematica delle disposizioni;

f) delle altre norme pertinenti di diritto internazionale applicabili tra le Parti.

5. Le versioni linguistiche devono essere mantenute coerenti attraverso un sistema ufficiale di revisione terminologica e giuridica.

6. La Cancelleria istituisce un archivio terminologico multilingue destinato a garantire uniformità concettuale nella pubblicazione degli atti e delle decisioni della Corte.

Articolo 90 – Continuità istituzionale, successione e salvaguardia degli atti

1. L'entrata in vigore della presente Convenzione determina l'avvio della fase di costituzione operativa della Corte secondo le modalità previste dalle disposizioni transitorie e dagli atti attuativi.

2. La C.I.A.P., nella sua configurazione scientifico-istituzionale antecedente all'entrata in vigore della Convenzione, conserva la propria autonomia organizzativa e documentale nei limiti del proprio ordinamento.

3. Gli studi, i pareri, le raccomandazioni, le dichiarazioni, i rapporti e gli altri atti scientifico-istituzionali prodotti anteriormente all'operatività della Corte possono essere conservati, pubblicati e messi a disposizione della nuova istituzione secondo criteri di autenticità, trasparenza e tracciabilità.

4. Gli atti di cui al paragrafo 3 non acquistano automaticamente natura di sentenze, ordinanze giudiziarie o decisioni giurisdizionali vincolanti.

5. La nuova Corte può prendere in considerazione la documentazione scientifica e istituzionale preesistente esclusivamente secondo le norme applicabili in materia di acquisizione documentale, prova, contraddittorio e valutazione indipendente.

6. La costituzione della Corte non determina automaticamente:

a) il trasferimento di competenze giurisdizionali precedentemente inesistenti;

b) l'attribuzione retroattiva di efficacia vincolante agli atti scientifico-istituzionali;

c) il riconoscimento automatico della soggettività internazionale dei soggetti partecipanti;

d) l'assunzione di obblighi convenzionali da parte di soggetti che non abbiano validamente espresso il proprio consenso.

7. Gli archivi e la documentazione della fase preparatoria possono essere trasferiti alla nuova Cancelleria mediante inventario, certificazione e verbale di consegna, previo consenso dei titolari dei documenti e nel rispetto delle norme applicabili.

8. La continuità istituzionale è garantita nel rispetto della distinzione tra attività scientifica, attività preparatoria, attività amministrativa e funzione giurisdizionale.

9. Le disposizioni del presente articolo costituiscono una garanzia fondamentale contro qualsiasi forma di confusione tra l'attuale C.I.A.P. e la futura Corte internazionale istituita mediante consenso convenzionale.

Articolo 91 – Disposizioni finali, clausola di salvaguardia e principio di universalità

1. La presente Convenzione è interpretata e applicata in conformità alla Carta delle Nazioni Unite, al diritto internazionale generale e agli altri obblighi internazionali applicabili alle Parti.

2. Nessuna disposizione della presente Convenzione può essere interpretata in modo da:

a) autorizzare la violazione della sovrana uguaglianza degli Stati;

b) legittimare l'acquisizione territoriale mediante la forza;

c) pregiudicare il diritto dei popoli all'autodeterminazione;

d) compromettere il divieto dell'uso della forza in violazione della Carta delle Nazioni Unite;

e) derogare agli obblighi derivanti dalle norme imperative del diritto internazionale generale;

f) limitare indebitamente la tutela dei diritti fondamentali riconosciuti dal diritto internazionale.

3. La Convenzione non pregiudica i diritti, gli obblighi e le competenze derivanti da altri trattati internazionali validamente applicabili tra le Parti, né le attribuzioni degli organi delle Nazioni Unite.

4. La partecipazione alla Convenzione non comporta riconoscimento diplomatico automatico, riconoscimento di statualità, modifica dei confini internazionalmente riconosciuti o attribuzione di sovranità territoriale.

5. La Corte esercita le proprie funzioni nel rispetto dei principi di indipendenza, imparzialità, legalità, uguaglianza delle parti, contraddittorio, certezza del diritto e tutela effettiva.

6. Il principio di universalità dell'autodeterminazione costituisce uno dei fondamenti interpretativi della presente Convenzione, nel rispetto della Carta delle Nazioni Unite e delle norme internazionali applicabili.

7. La Convenzione rimane aperta alla partecipazione di nuovi soggetti legittimati, secondo le condizioni stabilite dalla presente disciplina, favorendo progressivamente una più ampia cooperazione internazionale per la tutela dei diritti dei popoli.

8. La presente Convenzione è sottoscritta in un unico originale, depositato presso il depositario designato ai sensi dell'articolo 88.

9. Il depositario rilascia copie certificate conformi a tutti i soggetti firmatari e aderenti.

10. La presente Convenzione entra in vigore secondo le disposizioni dell'articolo 79 e costituisce, dalla relativa data, il fondamento giuridico convenzionale per l'istituzione e l'operatività della Corte, esclusivamente nei confronti dei soggetti vincolati e nei limiti delle competenze validamente accettate.

DISPOSIZIONE FINALE DI ADOZIONE

La presente Convenzione è destinata all'esame, alla negoziazione e all'eventuale adozione da parte di una Conferenza diplomatica multilaterale convocata a tale scopo.

La sua adozione dovrà essere accompagnata da un Atto finale della Conferenza, contenente:

1. La deliberazione di adozione della Convenzione.
2. L'elenco dei plenipotenziari partecipanti.
3. La certificazione dei pieni poteri.
4. La designazione del depositario.
5. L'individuazione della sede della futura Corte.
6. Il calendario per la firma e la ratifica.
7. L'approvazione delle disposizioni transitorie.
8. La costituzione della Commissione preparatoria di attuazione.
9. Il programma per l'elaborazione dello Statuto definitivo della Corte.
10. Le modalità di convocazione della prima Assemblea degli Stati Parti.

CHIUSURA DEL TESTO CONVENZIONALE

91 ARTICOLI

Nove Parti – Progetto di Convenzione multilaterale istitutiva C.I.A.P.

Principio fondativo

L'autodeterminazione dei popoli non costituisce una concessione del potere, ma un diritto la cui tutela richiede istituzioni indipendenti, garanzie giuridiche effettive e responsabilità internazionale.

PAX NON ABSENTIA BELLI SED PRAESENTIA IUSTITIAE

La pace non è assenza di guerra, ma presenza della giustizia.

Quadro conclusivo del progetto

Parte	Materia	Articoli
I	Disposizioni generali e principi fondamentali	1–8
II	Istituzione, natura e funzioni della Corte	9–20
III	Giudici e garanzie di indipendenza	21–30
IV	Competenza e giurisdizione	31–46
V	Procedura e amministrazione della giustizia	47–56
VI	Effetti delle decisioni e attuazione	57–62
VII	Cooperazione internazionale	63–68
VIII	Amministrazione e risorse	69–75
IX	Firma, adesione e disposizioni finali	76–91

PROGETTO COMPLETO – 91 ARTICOLI